

AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DAL 2018 AD OGGI

Convegno 18 ottobre 2019

Silvia D'Attoma



Modifiche al D. Lgs. 81/2008 (c.d. TU sulla sicurezza)

- D.Lgs. 05 agosto 2009 n. 106
- Legge 26 febbraio 2010 n. 25
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122
- Legge 4 giugno 2010, n. 96
- Legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57 convertito con la Legge 12 Luglio 2012, n. 101
- Legge 1 ottobre 2012, n. 177
- Legge 24 dicembre 2012 n. 228
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e 28 giugno 2013 n. 76 entrambi convertiti con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99



Modifiche al D. Lgs. 81/2008 (c.d. TU sulla sicurezza)

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125
- D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 21/02/2014
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161
- D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
- Legge 29 luglio 2015, n. 115
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
- D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39



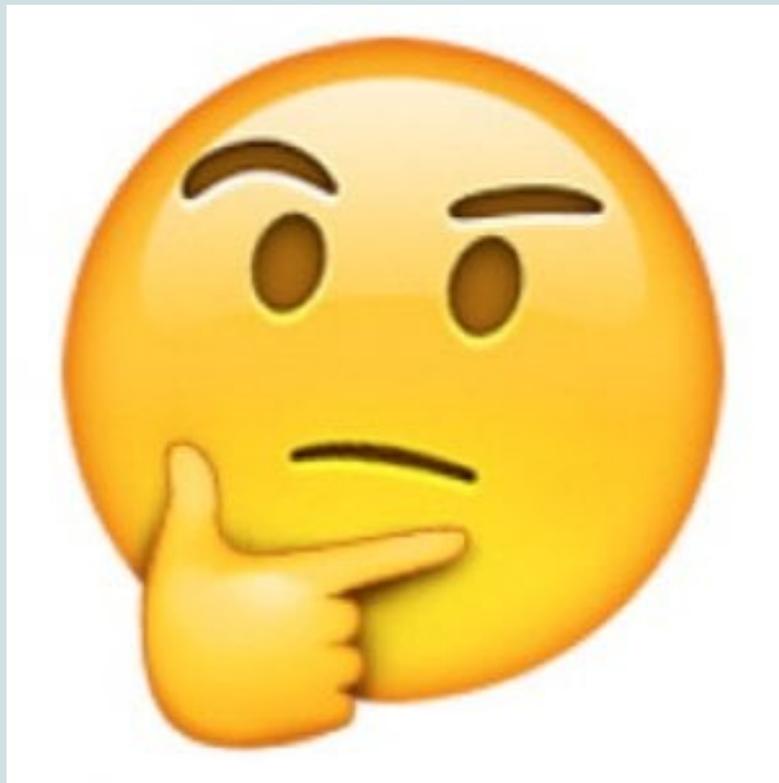
Modifiche al D. Lgs. 81/2008 (c.d. TU sulla sicurezza)

- D. Lgs. 1 agosto 2016, n. 159
- D. L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
- Legge 30 dicembre 2018 n. 145
- D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n. 132
- D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17



Motivi della proliferazione normativa in materia di sicurezza

- legislatore italiano schizzofrenico
- scoperte mediche e scientifiche
- innovazioni tecnologiche
- tutela dell'ambiente
- disastri e tragedie (sbagliando si impara)





**Gli incidenti più gravi della storia moderna
sono dovuti a errori umani e violazioni della
normativa**



CERNOBYL NEL 1986

Nel corso di un TEST veniva causata l'esplosione del reattore 4 e la fuoriuscita di una nube di materiale radioattivo che si diffuse in buona parte dell'Europa e dell'Asia (recenti studi si stimano circa 1 milione di morti per contaminazione).

LE (POSSIBILI) CAUSE: gli ingegneri erano in turno da oltre 12 ore; gli operai addetti al reattore 4 non erano stati correttamente informati e formati sullo svolgimento del test, gli addetti avevano disabilitato taluni sistemi di sicurezza per velocizzare il test, il reattore, per errori commessi dai progettisti, presentava difetti strutturali.



THYSSENKRUPP NEL 2007

Durante un turno di lavoro, le scintille prodotte da un nastro non ben centrato diedero vita ad un incendio che, danneggiando un tubo flessibile dell'impianto idraulico oleodinamico, innescò poi un c.d. flash fire (una nube di fuoco) - 7 morti e un ferito.

LE CAUSE: nastro non ben centrato, presenza a terra di fogli intrisi di olio dovuta al non corretto funzionamento del sistema di rimozione della carta perché questa, già utilizzata più volte, tendeva a strapparsi.



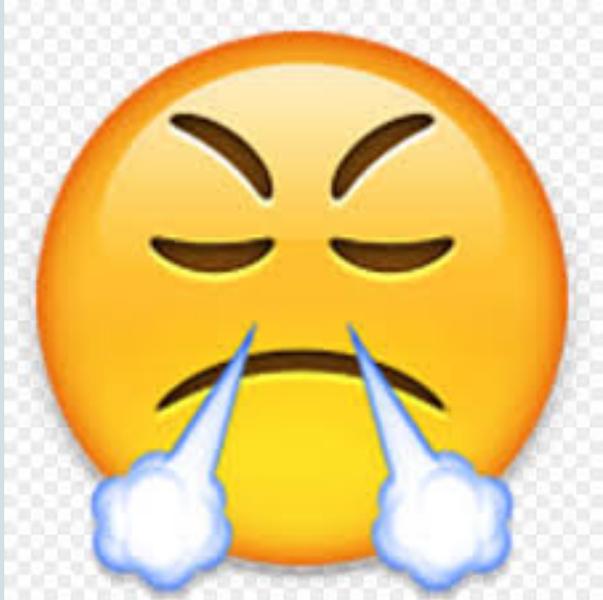
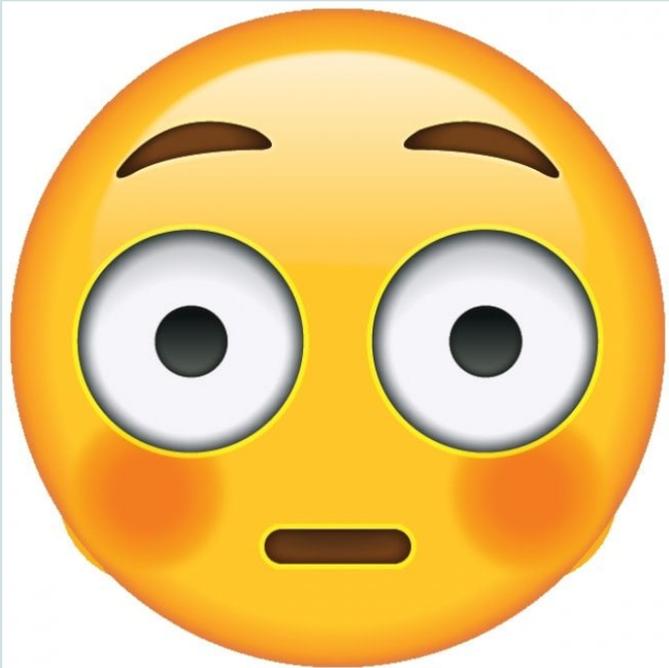
COME VI SENTITE?

FRUSTRATI?

PRESI IN GIRO?

ARRABBIATI?

SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI?





A livello psicologico, questi stati d'animo portano spesso al

MENEFREGHISMO = inteso come DISINTERESSE, NONCURANZA e

NEGLIGENZA

Dovete invece convincervi che **applicare la normativa sia alla vostra portata.**

Il vostro più importante compito è quello di assicurare ai lavoratori la migliore **formazione** e il miglior **ambiente di lavoro**, quale società aziendale che mira alla **gratificazione del bravo**





**OGNUNO HA UN RUOLO BEN PRECISO
E**

FONDAMENTALE

**COSÌ HA IL POTERE DI FARE LA
DIFFERENZA**



APPLICATIVO CIVA (Circ. INAIL n. 12 del 13 maggio 2019)

A partire dal 27 maggio 2019, l'INAIL ha attivato il portale CIVA per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica relativi a:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche



ATTENZIONE:

Per i settori appena indicati si tratta di un canale ESCLUSIVO!

Cioè non potranno più essere inoltrate richieste di verifiche o certificazioni con la precedente modalità (via pec)



Ampliamento dei servizi

L'INAIL estenderà gradualmente a tutti i servizi di certificazione e verifica l'utilizzo dell'applicativo CIVA e ne darà comunicazione con circolari esplicative



Ulteriori contenuti del CIVA

Lista impianti e apparecchi: nel sistema CIVA, per ciascun utente, è indicata la lista degli impianti e degli apparecchi (con indicazione della relativa matricola) risultante dagli archivi dell'Istituto.

In caso di mancata associazione tra utente e impianto/apparecchio, si potrà comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio



I pagamenti: il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica **dovrà** essere eseguito attraverso i diversi canali messi a disposizione da “pagoPA” (es. carta di credito, home banking, PayPal, etc.).

Coloro che avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) possono inviare una comunicazione - tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato



Come si accede al portale CIVA

Direttamente dall'accesso ai servizi online sul sito istituzionale INAIL.

Quindi, i datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi online (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.



Come si accede al portale CIVA

Per gli utenti non soggetti ad assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di “Utente con credenziali dispositive”, e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).



Utente con credenziali dispositive

Il profilo di “Utente con credenziali dispositive” è acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)



Nota n. 4393 del 4 marzo 2019 - Aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Con la nota in esame il Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l'aggiornamento delle tariffe riportate nel Decreto Interdirettoriale del 23 novembre 2012, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di novembre 2018, con aumenti pari all'1,024%.



C) DECRETO DIRETTORIALE n. 57 del 19 settembre 2019 - Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

**Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - DIREZIONE GENERALE DEI
RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI**

di concerto con il **Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANITARIA**

e il **Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER II
MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA I
DIRETTORI GENERALI**



Ai sensi dell'art. 71 c. 11 TU

...il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO... Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da **soggetti pubblici o privati abilitati** che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13...



Sanzione in caso di violazione per datore e dirigenti

sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro (Art. 87, co. 4, lett. b).



Abilitazione (art. 71, c. 13 TU)

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALLEGATO VII, nonché **i criteri per l'abilitazione** dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



**DECRETO INTERMINISTERIALE 11
aprile 2011 - Verifiche periodiche
attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII
del D.Lgs. 81/08**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministero
della Salute e Il Ministero dello Sviluppo Economico



A) DECRETO DIRETTORIALE n. 2 del 16 gennaio 2018

Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI
LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

di concerto con

Ministero della Salute - DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE -
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA



Art. 82 TU “Lavori sotto tensione”

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo **stato della tecnica** o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti **nelle norme tecniche**.

b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della **pertinente normativa tecnica**;



c) per sistemi di II e III categoria purchè:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi **della pertinente normativa tecnica** riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con **decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali**, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).



Quali sono i criteri per ottenere l'autorizzazione

Quelli di cui all'ALLEGATO II del DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

L'autorizzazione ha validità triennale e va quindi chiesto il rinnovo con le modalità indicate dall'ALLEGATO II (delucidazioni per il rinnovo sono state fornite dal Ministero del Lavoro con CIRC. 21 del 7 luglio 2016)



Quali sono le norme tecniche pertinenti?

Quelle richiamate dal DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

ovverosia la CEI EN 50100-1 (norma di armonizzazione degli ordinamenti interni), recepita in Italia dalla CEI 11-15 e dalla CEI 11-27

(CEI = Comitato Elettrotecnico Italiano)



Interpello 3/2012

La Commissione Interpelli ha ribadito che l'applicazione delle norme tecniche italiane “*costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge*”

(nel caso specifico si chiedevano delucidazioni sulla norma tecnica da seguire per considerare idoneo un lavoratore)



B) DECRETO DIRETTORIALE INL n. 12 del 16 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

L'art. 306, c. 4 bis TU prevede la rivalutazione quinquennale delle sanzioni ivi fissate in linea con la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Pertanto dal 1° luglio 2018 le sanzioni del TU sono aumentate del 1,9%



E) Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. 445, lett. d ed e L. 30 dicembre 2018 n. 145)

Ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

l'aumento del: a. 20% degli importi previsti da:

- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
- art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositive;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- dai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;

b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008



IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019



In caso di recidiva nei tre anni precedenti le maggiorazioni sono raddoppiate

Recidiva = la reiterazione dei "medesimi illeciti" con applicazione di **“sanzioni amministrative o penali”** relative a condotte realizzate già nel 2019.

L’Ispettorato ha affrontato l’argomento con Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 e con Nota integrativa n. 1148 del 5 febbraio 2019.

- **condotte a carattere permanente:** sono quelle che non si esauriscono in un solo comportamento, si pensi all’assunzione in nero. Anche se la condotta illecita è iniziata nel 2018, ma si è protratta fino al 2019, è rilevante ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni
- gli illeciti pregressi invece sono rilevanti anche quando commessi prima dell’entrata in vigore della norma
- si applicano a prescindere dall’**organo di vigilanza** che ha irrogato le due sanzioni
- il **trasgressore:** per violazioni del TU sulla sicurezza il trasgressore è solo il datore di lavoro come individuato dal TU stesso
- Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli **illeciti definitivamente accertati**



**D) Circolare INL n. 1 dell'11 gennaio 2018 -
Indicazioni operative sulla corretta applicazione della
disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso
prevenzione incendi e di evacuazione**

Art. 34 TU come modificato dal D. Lgs. 106/2009



1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, **nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori** il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;



Art. 34 TU come modificato dal D. Lgs. 106/2009

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli **specifici corsi formazione** previsti agli articoli 45 e 46.



Art. 34 TU come modificato dal D. Lgs. 151/2014

c. 1: immutato

c. 1 bis : integralmente abrogato

c. 2: immutato

c. 2 bis: Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti *di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione* deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.



In pratica?

Innanzitutto il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione anche nelle aziende con più di 5 lavoratori, ma sempre con esclusione dei casi di cui all'art. 31, c. 6 TU.

Ciò non significa tuttavia che il datore di lavoro operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti. Infatti è pur sempre tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 18 e 43 c. 2 TU. In altre parole, il datore si avvarrà dei lavoratori da lui *“incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”*, che sono designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell'art. 43 c. 2 TU



Art. 31, c. 6 TU

- a) nelle aziende industriali in cui siano presenti sostanze pericolose;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni nucleari;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori



F) D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n. 132 (decreto sicurezza)

In materia di **cantieri temporanei o mobili**, il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere la c.d. **notifica preliminare** prima dell'inizio dei lavori all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro (art. 99 TU).

Il contenuto della notifica preliminare viene indicato dall'ALL. XII

Con la modifica in oggetto, qualora si tratti di **lavori pubblici**, la notifica deve essere trasmessa anche al Prefetto territorialmente competente.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente



I) Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (D. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17.01.2018)

Il decreto in oggetto abroga le precedenti norme tecniche del 2008 (c.d. NTC08).

Sono entrate in vigore il 16 febbraio 2018



Ambito di applicazione NTC18

1. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione prima della data di entrata in vigore delle NTC18, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi
2. per i contratti pubblici di lavori già affidati prima della data di entrata in vigore delle NTC18, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche 2018



Ambito di applicazione NTC18

3. per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle NTC18, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche (purché siano le NTC08) fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche 2018



Ambito di applicazione NTC18

Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle NTC18, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.



Circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

rubricata “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle
“Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17
gennaio 2018” (oltre 300 pagine)



G) D. Lgs. n. 17 del 19 febbraio 2019

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento** (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la **direttiva** 89/686/CEE del Consiglio”

Si ricorda: le disposizioni del regolamento sono divenute obbligatorie dal **21 aprile 2018**.



Modifiche

- la direttiva dell'89 era stata recepita dal D. Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992 oggi praticamente svuotato di contenuti, in quanto rinvia puntualmente al regolamento e molti articoli sono stati abrogati;
- negli artt. 74, cc. 1 e 2 e 76, cc. 1 e 2 del TU sono stati eliminati i rinvii al decreto del 92 e sostituiti con rinvii direttamente al regolamento



Atti normativi dell'UE: la DIRETTIVA ...

La direttiva vincola gli Stati Membri al raggiungimento di un obiettivo fissato dall'UE, quindi è logico che ogni Stato debba emanare un proprio atto normativo (detto di recepimento) che fissi i mezzi con i quali intende conseguire il risultato voluto a livello europeo.

Esempio: lo scopo fissato dall'UE è fornire sostegno economico alle piccole imprese. Lo Stato A introduce degli sgravi fiscali, mentre lo Stato B crea dei fondi da destinare alle piccole imprese.

Sebbene sia A che B abbiano raggiunto lo scopo, le normative interne sono assai diverse.



...e il REGOLAMENTO

Al contrario della direttiva, il regolamento è vincolante in ogni sua parte, cioè fissa sia i mezzi che gli obiettivi. Nessuno Stato membro deve recepire il regolamento, al massimo (come nel caso che ci occupa) ogni Stato dovrà adeguare la normativa interna esistente affinché non confligga con quanto stabilito nel regolamento.

In questi casi le normative interne degli Stati membri sono identiche.

“Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”

**La direttiva armonizza
Il regolamento uniforma**



H) Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019

“Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” che sostituisce integralmente il precedente decreto del 4 marzo 2013.

emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Entrato in vigore il 15 marzo 2019



TITOLO V TU

E' dedicato alla SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. L'art. 161, c. 2 bis TU prevede proprio l'emanazione di un regolamento *ad hoc* per le procedure relative alla segnaletica in presenza di traffico veicolare.



Sanzioni per violazioni

Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- a) con l'**arresto da tre a sei mesi** o con l'ammenda **da 3.071,27 a 7.862,44** euro per la violazione delle modalità di utilizzo della segnaletica;
- b) con l'**arresto da due a quattro mesi** o con l'ammenda **da 921,38 a 4.914,03** euro per la violazione degli obblighi informativi e formativi relativi alla segnaletica



Contenuto del Decreto

Fissa i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Come le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali).

Il decreto prevede criteri specifici con riguardo alle caratteristiche della strada e alle condizioni di traffico, considerate anche le interferenze con utilizzatori particolari, tipo pedoni o ciclisti.

Si segnala INTERPELLO 5/2019 per chiarimenti sulla validità dei corsi di formazione



INTERPELLO 1/19 - chiarimenti su corsi, seminari e convegni

Quesito 1) è consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio

Quesito 2) è possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio



Soluzione della Commissione al quesito 1)

I contenuti dell'aggiornamento per RSPP, ASPP (valida anche per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri come previsto dall'art. 9, ul. co. dell'all. A all'Accordo S.R. del 7 luglio 2016) sono disciplinati dall'Accordo Stato - Regioni - Province Autonome del 7 luglio 2016, in particolare art. 9. Mentre i contenuti dell'aggiornamento per i professionisti in prevenzione incendi sono fissati dall'art. 7 del D.M. del 5 agosto 2011 (aggiornato con D.M. 7 giugno 2016).

Ebbene l'unica materia prevista per i professionisti antincendio è la prevenzione incendi, materia non riportata nell'elenco dell'art. 9 dell'accordo 7 luglio 2016.



Materie per aggiornamento RSPP e ASPP

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi
- sistemi di gestione e processi organizzativi
- fonti specifiche di rischio delle attività lavorative o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress-lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
- tecniche di comunicazione volte all'informazione e formazione del lavoratore in tema di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



Soluzione della Commissione al quesito 2)

Le modalità di erogazione dei corsi, da un lato, e di convegni e seminari, dall'altro, sono diverse, sia con riguardo ai contenuti, che al numero di partecipanti ovvero alle modalità di svolgimento. Peraltro è espressamente stabilito dall'art. 9 già richiamato che l'aggiornamento tramite partecipazione a convegni e seminari non può essere superiore al 50% del monte ore previsto (ovverosia 20 per gli ASPP e 40 per i RSPP).

Va da sé quindi che un seminario o convegno non potrà essere al tempo stesso un corso.



INTERPELLO 3/19: numero massimo di partecipanti a corsi o convegni/seminari di aggiornamento

Sempre in tema di aggiornamento, viene chiesto se con riferimento alle figure del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore in fase esecutiva dei lavori esista un numero massimo di partecipanti ai corsi o convegni/seminari.



Soluzione della Commissione

Facendo di nuovo capo all'Accordo Stato-Regioni- Province autonome del 7 luglio 2016, in particolare all'All. A, la Commissione ricorda che l'obbligo di aggiornamento per i coordinatori può essere adempiuto sia attraverso la partecipazione a corsi, in tal caso il numero massimo di partecipanti è di **35 unità** (punto 12.8), sia con la partecipazione a convegni e seminari, in tal caso è necessaria la tenuta di un registro ma non **ci sono vincoli circa il numero dei partecipanti** (punto 9.1)



INTERPELLO 2/2019 - ambito di applicazione delle ESEDI

Con il termine ESEDI ci si riferisce alle attività di cui all'art. 249 c. 2 TU che comportino un'**esposizione sporadica e di debole intensità all'amianto**:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.



CIRCOLARE DEL 25 GENNAIO 2011 del Ministero del Lavoro

Come stabilito dal successivo comma 4, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha emanato gli **Orientamenti Pratici per la Determinazione delle ESEDI all'amianto** nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. 81/08 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, approvati con **CIRCOLARE del Ministero del Lavoro del 25 gennaio 2011**



Quesito

Gli orientamenti per la determinazione delle ESEDI possono essere applicate anche per le attività degli Enti Ispettivi, considerato che sia nell'art. 249 c. 2, che nell'allegato I, lett. d) alla Circolare, vengono riportate le attività di *“sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”*?



Soluzione della Commissione

A prescindere dal datore di lavoro, che sia privato o pubblico, gli orientamenti per le ESEDI si applicano soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell'ambito di previsione di cui all'articolo 246 TU ovvero sia *“manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”*

La Circolare, in particolare, espressamente specifica che possono rientrare in tale novero anche *“meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA)”*



Sanzioni per violazioni

Ricorda ancora la Circolare che in caso di ESEDI l'art. 249 c. 2 TU prevede l'esenzione dall'applicazione di taluni articoli del TU, ma il datore è comunque tenuto a:

- valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare (art. 249 c. 1 TU)
- effettuare nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto (art. 249 c. 3 TU)

Sanzione per il datore: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro ex Art. 262, co. 1, lett. a)



Sanzioni per violazioni

Tra le disposizioni che il datore di lavoro è esonerato dall'applicare per le ESEDI non figura l'art. **252 TU relativo alle misure igieniche**. Ciò significa che va integralmente rispettato e si applicano le seguenti sanzioni per datori e dirigenti in caso di violazione:

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro ex Art. 262, co. 2, lett. a)



INTERPELLO 4/2018: alternanza scuola-lavoro presso lavoratori autonomi

Quesito: nei casi di tirocini formativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, è applicabile il solo art. 21 del TU, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o invece il Decreto va applicato interamente



Ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. a) del TU

è “lavoratore”

- persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, **anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...** nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro



**pertanto la soluzione della Commissione è
che...**

... i soggetti di cui all'art. 3, cc. 11 e 12 del TU in particolare lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti, per i quali è prevista un'esenzione quasi totale dell'applicazione del TU, trovandosi con un lavoratore all'interno dell'azienda dovranno adeguarsi a tutto il TU... **e conseguenti sanzioni in caso di violazione!**



Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (D. interministeriale n. 195 del 3 novembre 2017)

L'art. 5 della carta è dedicato alla “**salute e sicurezza**” e prevede una specifica disciplina in relazione alla formazione e alla sorveglianza sanitaria degli studenti in alternanza.

Quindi per la Commissione il TU va applicato conformemente alla disposizione speciale di cui al Decreto 195.



INTERPELLO 2/2018: interpretazione dell'art. 39, c. 3 TU

Ai sensi dell'art. 39, c. 3 TU “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”

Quesito: il divieto riguarda solo il dipendente che svolge attività ispettiva oppure tutti i medici pubblici con qualifica ispettiva?



Soluzione della Commissione

Considerato il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 s.m.i. e la definizione che dà del Dipartimento di prevenzione di cui all'art. 7 bis, quale struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita, in quanto il Dipartimento non esercita solo un'attività di vigilanza, intesa come “mero controllo” di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo, deve ritenersi che il divieto dell'art. 39 sia applicabile **a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita**



INTERPELLO 1/2018: datore di lavoro senza locali

Quesito: un datore di lavoro che svolga le proprie attività **esclusivamente** presso unità produttive di un datore di lavoro committente (dunque senza avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l'appalto) quante e quali disposizioni del TU dovrà adottare? In particolare con riferimento alla predisposizione del piano di emergenza e alla nomina dei lavoratori addetti alle emergenze, al primo soccorso e alla lotta incendi



Soluzione della Commissione

La Commissione torna a ricordare che l'art. 18 TU va applicato sempre ed in qualunque caso dal datore di lavoro e quindi deve certamente provvedere a nominare, tra i propri lavoratori, quelli “*incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza*” (c. 1, lett. b)



Quando si lavora presso un committente dobbiamo pretendere...

il rispetto dell'art. 26, comma 1, lettera b), a norma del quale, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve fornire *“agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”*.



Sanzione in caso di violazione per datore committente e dirigenti

**arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro ex
Art. 55 co. 5 lett. a)**



Inoltre...

Il datore di lavoro committente deve elaborare **un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze **ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali** di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, **un proprio incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.



Sanzioni in caso di violazione per datore committente e dirigenti

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro
ex Art. 55, co. 5, lett. d



Allo stesso tempo però...

I datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori,

a) **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione** dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **informandosi reciprocamente** anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(cfr. art. 26, comma 2, TU).



Sanzioni in caso di violazione per datori e dirigenti

**arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro
ex art. 55, co. 5, lett. d)**



Note conclusive

La **CULTURA DELLA SICUREZZA** non è un titolo universitario
ma uno **STILE DI VITA** ed inizia quando ci convinciamo che diffondere
l'informazione e la formazione è il modo di

AGIRE CORRETTO

in qualunque settore della nostra vita!